

(N. 714)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

col Ministro del Commercio con l'Estero e *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1949

Disposizioni in materia di finanza locale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge contenente norme sulla perequazione tributaria, in corso di approvazione al Parlamento, ponendo le premesse per un più esatto accertamento dei redditi mobiliari, ha provveduto ad eliminare la facoltà, che oggi praticamente viene demandata alla Commissione centrale per la finanza locale, di sostituirsi al legislatore nel

determinare l'aliquota complessiva di imposta su tali redditi a carico del contribuente. Dal 1° gennaio 1950 tale situazione eccezionale, e piuttosto caotica, che si è venuta a determinare in questo dopoguerra, verrà a cessare, non essendo più consentito di applicare ai redditi di categoria B e C/1 addizionali locali assoggettati alla imposta di R. M. e tassati

di imposta di famiglia superiori a quelle previste dal Testo Unico sulla Finanza locale del 1931.

Non si può negare che nel 1950, primo anno di applicazione delle norme sulla perequazione tributaria, si potrà determinare una certa flessione nel gettito fiscale in quei comuni e provincie che hanno superato in modo particolarmente elevato le aliquote massime previste nel Testo Unico del 1931. E ciò sta appunto ad indicare l'eccezionalità della situazione e l'urgenza di porvi rimedio. Tuttavia è doveroso segnalare che, in media, la flessione nel gettito dell'imposta sulle industrie, commerci e professioni e relativa addizionale provinciale, avrà certamente nel 1950 una portata inferiore di quanto ci si possa attendere dall'entità della diminuzione delle aliquote locali. E ciò soprattutto per due ragioni: per il naturale sviluppo della materia imponibile accertata ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, che indubbiamente continuerà anche nell'anno venturo con un ritmo non inferiore a quello degli anni precedenti, e per il maggior carico tributario di carattere transitorio specialmente nei ruoli di seconda serie nel 1950, che si verificherà in seguito alla rapida definizione di una massa notevole di redditi in contestazione relativi ad anni arretrati in virtù delle norme contenute nello schema ricordato.

Peraltro è da ritenere probabile che, dopo il primo periodo di assestamento, si verificheranno fenomeni compensativi, dovuti all'influenza certa delle varie disposizioni previste nel disegno di legge sulla perequazione tributaria ed al miglioramento augurabile delle generali condizioni economiche, favorevolmente operanti anche nel settore dei rapporti tributari, determinando in tal modo un sano e stabile assetto delle finanze locali.

Ma gli effetti benefici di tale provvedimento si faranno sentire gradualmente, nel tempo, mentre i bisogni delle finanze locali urgono per i disavanzi effettivi sostanzialmente elevati. Per sopperire alle esigenze immediate dei comuni e delle provincie, in attesa di riesaminare a fondo l'intero problema non appena l'augurato miglioramento delle condizioni economiche generali, il riequilibrio del mercato

interno ed il miglioramento delle finanze statali avranno potuto dispiegare i loro effetti, lo schema di legge in esame propone due ordini di misure a favore della finanza locale. E' precisamente:

a) propone di concedere agli enti locali un contributo statale complessivo pari all'11 per cento del gettito annuo della imposta generale sull'entrata, nonchè di fare assumere a carico del bilancio statale alcune spese che attualmente sono sostenute dai comuni e dalle provincie;

b) propone una serie di adeguamenti fiscali nel campo più proprio della tassazione locale, allo scopo di riavvicinare i singoli tributi ad un livello proporzionalmente non dissimile da quello prebellico.

Attraverso l'aumento delle entrate su cui gli enti locali potranno contare fino dal 1950, si spera di contribuire sostanzialmente alla soluzione del problema dei disavanzi degli enti locali. Non sarà possibile, probabilmente, porre tutti i comuni e provincie in condizione di conseguire il loro pareggio. Ma si può affermare che attraverso le misure previste dal presente schema, la generalità degli enti locali potrà trovare i presupposti per riequilibrare i loro bilanci, sia pure in un regime di rigorosa e stretta economia di spese, in attesa che col 1951 la loro situazione possa venire definitivamente risolta, consentendo nello stesso tempo una maggiore elasticità finanziaria.

Con gli articoli da 1 a 4 si propone di attribuire ai comuni e alle provincie una partecipazione all'imposta generale sull'entrata pari all'11 per cento del gettito globale di questo tributo. Le finanze erariali si assumono con ciò un sacrificio che, diminuito della partecipazione all'imposta su certi scambi già oggi attribuita ai comuni, rappresenta una cifra valutabile sui 15 miliardi circa all'anno.

Nella ripartizione di questo fondo fra i singoli enti si è voluto seguire, come principio generale, un criterio che assicuri una distribuzione territoriale di tal contributo in modo da favorire le zone più bisognose. Perciò l'ammontare di questa partecipazione viene ripartita in base alla popolazione residente nel comune o nella provincia. In tal modo le zone in cui il reddito medio per abitante è inferiore

a quello nazionale, saranno avvantaggiate rispetto alle altre. Si avvantaggeranno in modo particolare i comuni e le provincie dell'Italia meridionale. Si è voluto abbandonare in via di massima, il criterio seguito in passato di integrare i bilanci locali deficitari. Sistema che male si adatta col desiderio generale di autonomia locale e che spesso costituisce un immeritato premio per quegli enti che, a differenza di altri, non attuano economie drastiche nelle spese e accertamenti rigorosi nelle entrate. Elementi, tutti, solo imperfettamente controllabili dal centro.

La ripartizione del contributo erariale avviene nel modo seguente:

a) il 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta sull'entrata viene ripartito ai comuni in proporzione alla popolazione residente (articolo 1). Ciò rappresenta una somma approssimativa di 18 miliardi annui. Ma nello stesso tempo la partecipazione in ragione dei nove decimi all'imposta generale sull'entrata sulle carni e sul vino (calcolato in 12 miliardi di lire) che con decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, veniva devoluto ai comuni viene abrogata (articolo 2). Di modo che il beneficio netto che i comuni risentiranno da questo provento può venir stimato sui 7 miliardi annui.

In armonia col desiderio di favorire le zone più povere, si propone di escludere dalla ripartizione i comuni più ricchi che, traendo le loro risorse essenzialmente dal demanio boschivo, non superano il primo limite dell'imposta fondiaria;

b) il 2,50 per cento dell'imposta generale sull'entrata viene devoluto alle provincie, anche in questo caso in proporzione al numero di abitanti. Le provincie potranno così avvantaggiarsi di circa 6 miliardi di lire (articolo 3). Il principio di ripartizione dell'imposta in proporzione del numero della popolazione residente subisce per le provincie un temperamento transitorio. La gravità della situazione finanziaria in molte provincie ha fatto considerare, infatti, la opportunità di procedere al ripianamento dei bilanci di quelle provincie che versano in condizioni particolarmente difficili, attingendo a questo fondo prima di procedere ad una distribuzione della somma in proporzione degli abitanti di tutte

le provincie. Si propone di seguire ancora praticamente ma in via transitoria, il criterio delle integrazioni dei disavanzi provinciali, a differenza di quanto si propone per i comuni, anche perchè il controllo delle finanze provinciali è più facile agli organi centrali e meno sensibile il timore di interferenze locali che scostino la ripartizione dei fondi da quella che deve avvenire secondo criteri rigidamente finanziari. Man mano che la situazione si avvierà alla normalità, la parte del contributo statale da ripartirsi in base alla popolazione prevarrà, fino ad assorbire del tutto, la parte del contributo destinato ad integrare i disavanzi;

c) l'1 per cento dei proventi, cioè oltre 2 miliardi, secondo le proposte contenute nell'articolo 4 del provvedimento in esame, verrà destinato ai comuni di montagna ed a quelli situati in piccole isole. Escludendo i comuni più ricchi, che hanno un reddito catastale medio superiore a 200 lire per ettaro, si propone di favorire in modo particolare quei comuni che per la situazione geografica in cui si vengono a trovare non sono in grado di fronteggiare le loro esigenze fondamentali. Il regime di favore per i comuni di montagna, che si propone sancire nel presente schema, è un'altra attestazione della politica generale che il Governo intende seguire in difesa delle zone montane.

Si propone, infine, che dal 1° gennaio 1950 il contributo che lo Stato versa annualmente ai comuni, quale concorso per le spese inerenti agli uffici giudiziari, le carceri mandamentali e la custodia dei detenuti venga rivalutato in 60 volte (articolo 5). Si tratta di spese inerenti strettamente la funzione statale e che esorbitano dalla competenza comunale, per cui un rimborso in misura più adeguata alla spesa effettiva si impone.

L'onere attualmente sostenuto dalle provincie per l'accasermamento delle forze di polizia, viene trasferito dal 1° luglio 1950 a carico dello Stato.

\* \* \*

I contributi statali e la riduzione delle spese di cui si è ora detto, naturalmente, non risolvono il problema, anche se costituiscono uno sforzo non trascurabile da parte dello Stato,

che si traduce nella cifra annua di oltre 15 miliardi di lire. Un ulteriore contributo nella soluzione del problema finanziario dei comuni non può trovarsi che in una più adeguata imposizione. Seguendo le direttive già enunciate al Parlamento dal Ministro proponente e sulle quali è qui superfluo soffermarsi, sembra opportuno limitare sempre più la facoltà di imposizione degli enti locali nel campo delle imposte dirette, per riservarla esclusivamente all'azione dello Stato, estendendo, invece, l'imposizione indiretta.

Con questo progetto di legge, infatti, si propone di avviare il settore delle imposte sui consumi e degli altri tributi indiretti verso un rendimento più elevato.

Per quanto concerne le imposte di consumo con lo schema in esame (articolo 8) si propone di allargare il numero dei generi imponibili ad una serie di prodotti che mentre sono suscettibili di assicurare ai comuni un gettito cospicuo, non possono certamente dirsi di consumo essenziale e, pertanto, presentano ancora dei margini di imposizione.

Tale estensione in molti casi è puramente formale perchè di fatto già oggi molti comuni sono stati autorizzati dalla Commissione centrale per la finanza locale ad applicare un'imposta di consumo su tali prodotti, oggi non inclusi nella tariffa.

Nella scelta dei generi da tassarsi e della aliquota massima da fissare per ciascuno di essi si è cercato di tener conto della tassazione erariale o comunale che eventualmente incide sui generi succedanei o della imposta erariale che già incide sui beni per i quali si propone l'estensione della tassazione. Ciò per evitare, naturalmente nei limiti del possibile, lo spostamento artificioso del consumo da un genere di consumo ad un altro a carattere surrogatorio.

La tassazione dell'acquavite naturale e dei liquori è stata discriminata a carico dei prodotti alcoolici aventi gradazione superiore ai 55°, sia per scoraggiare la vendita dei prodotti a concentrazione troppo elevata, sia perchè il consumo di tali generi è, generalmente, un sintomo di maggiore capacità contributiva.

In quanto agli estratti ed essenze, bevande gassate analcoliche, sciroppi e simili, la tassazione è stata anche auspicata dalle industrie che producono prodotti similari e che

scontano, in quanto tassata da imposta di fabbricazione o imposta di consumo, la concorrenza di questi prodotti, fino ad oggi esenti. Da ciò una delle ragioni di questa estensione che consentirà alle finanze locali un notevole gettito addizionale.

Per quanto riguarda gli estratti per liquori, le ragioni che impongono la loro tassazione vanno ricercate, oltre che nella tassazione del liquore, anche nel fatto che la tassazione dell'alcool spinge ad un consumo eccessivo di tali prodotti, che costituiscono, così, un agevole mezzo per sottrarsi regolarmente al tributo da parte dei contribuenti. La vendita di questi estratti d'altra parte, è andata diffondendosi sempre più tanto da costituire un genere di consumo molto diffuso. Infine non è possibile esentare gli estratti per sciroppi, perchè per questi valgono molte delle ragioni che sussistono per gli estratti per liquori, anche perchè non esiste una discriminazione netta a carattere merceologico tra i due tipi di estratti.

Si è ritenuto opportuno distinguere le bevande gassate analcoliche e gli sciroppi a base di succhi naturali di frutta dalle altre bevande e sciroppi, per la necessità di non scoraggiare produzioni importanti nel nostro Paese.

Oltre che proporre un ampliamento del campo di imposizione sui consumi a nuovi generi, con lo schema di provvedimento in esame si propone di adeguare le tariffe specifiche al nuovo livello dei prezzi.

Da questo punto di vista è bene tener presente che il decreto-legge luogotenenziale 81 marzo 1945, n. 62, innovando il sistema fino ad allora vigente, per molte voci di imposta, trasformò la tariffa da specifica a *ad valorem*. Ciò per consentire una maggiore elasticità del gettito col variare dei prezzi e, per il contribuente, per attuare un sistema tale da sottrarre l'incidenza effettiva del tributo alle variazioni del prezzo del genere tassato. Naturalmente, tale trasformazione incontra dei limiti tecnici ben determinati che non consentono o rendono molto difficile l'estensione della tariffa *ad valorem* ad alcune voci quali il vino, il gas, l'energia elettrica. In modo particolare il vino, ove venisse tassato in base al suo valore, darebbe luogo facilmente a preoccupanti evasioni. Decisa l'opportunità di non mutare

il sistema di tassazione si è reso necessario un adeguamento dell'imposta per queste voci alla mutata situazione economica.

Secondo il Testo unico del 1931 l'imposta per ettolitro per il vino comune andava da un massimo di 50 lire per i comuni con più di 200.000 abitanti ad un minimo di lire 23 per i comuni con meno di 10.000 abitanti. Il che espresso in termini monetari attuali significherebbe da un massimo di lire 2.500 ad ettolitro ad un minimo di lire 1.150 per ettolitro. Nel 1943 (decreto-legge 12 aprile 1943, n. 499) in occasione della unificazione della tariffa l'imposta venne fissata per tutti i comuni indistintamente in lire 50 per ettolitro. Attualmente (decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177 articolo 6) l'imposta sul vino comune è di lire 800 ad ettolitro. Ma si tratta di un livello massimo teorico in quanto i comuni possono venire autorizzati dalla Commissione centrale per la finanza locale ad eccedere tale limite, quando ciò si ravvisi necessario al fine del conseguimento del pareggio fra entrate e spese ordinarie (articolo 332 Testo unico 3 marzo 1944, n. 383). Di fatto oggi la generalità dei comuni applica tariffe superiori, e talvolta notevolmente superiori, a quelle previste dalla legge raggiungendo delle punte che per certi comuni sono veramente notevoli.

Tenendo presente tutti questi elementi si è ritenuto opportuno conciliare le esigenze dei produttori e dei consumatori da un lato e delle finanze locali dall'altro proponendo un aumento dell'attuale tariffa massima da 800 lire l'ettolitro fino a 1.500 lire per i comuni con più di 200.000 abitanti, reintroducendo la discriminazione nella tariffa massima un tempo prevista.

Si è in questa occasione riesaminato il problema dei « vini fini »:

Il Testo Unico 1931 prevedeva una sola distinzione: « vino » e « vini spumanti » in bottiglia, distinzione mantenuta anche nella legge successiva del 1943.

Col decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62, nell'intendimento di fare un trattamento ancor più differenziato rispetto alle diverse qualità di vini venne introdotta la classificazione di « vini comuni », « vini fini » e « vini in bottiglia », oltre, naturalmente, ai « vini spumanti » in bottiglia. Ma per quanto la legge avesse cer-

cato di delimitare il più possibile i caratteri delle varie categorie di fatto tale distinzione ha dato luogo a molteplici e gravi inconvenienti fiscali ed economici. Tanto che col decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, all'articolo 6 la voce « vini in bottiglia » venne soppressa. Le stesse ragioni che hanno consigliato quella soppressione, inducono ora a considerare l'opportunità di sopprimere anche la voce « vini fini ». Prima di giungere a tale conclusione si sono cercati altri accorgimenti atti a conservare il principio, ma ciascuna soluzione presentava un insieme di inconvenienti non minore dell'attuale sistema.

Per quanto riguarda i « vini spumanti » in bottiglia questi venivano colpiti nel 1931 con un'imposta variabile, a seconda della grandezza del comune da un massimo di lire 1,70 a bottiglia ad un minimo di lire 0,80.

Tariffa, poi, unificata in lire 1,70. Attualmente la tariffa che all'odierno livello monetario dovrebbe andare da 80 a 40 lire la bottiglia, è fissata in lire 100. Dato questo inasprimento notevole non si ritiene possibile un ulteriore aumento che sarebbe nettamente controoperante.

La tariffa massima attuale dell'imposta di consumo per il gas-luce per illuminazione e riscaldamento che andava da 0,03 a 0,02 lire per metro cubo nel 1931 ed elevata a 0,03 lire per metro cubo nel 1943, è rimasta oggi praticamente immutata in lire 0,05 per metro cubo. L'imposta erariale, a sua volta, è aumentata da lire 0,06 per metro cubo ad appena 0,20 lire per metro cubo. In complesso le due imposte sono aumentate da 0,09 (o 0,08) lire a metro cubo nell'anteguerra alle attuali 0,25 lire per metro cubo, con un aumento di circa tre volte.

Per avvicinarsi all'equilibrio primitivo, sembra pertanto possibile ed opportuno elevare la tariffa massima locale dalle attuali 0,05 lire a 1,50 lire per metro cubo, mantenendo immutata l'imposta erariale, in tal modo la tassazione del gas diviene un campo sempre più riservato al comune. L'aumento proposto è sancito nell'articolo 9 dello schema in esame. Come è noto questa tariffa massima non può in nessun caso venire ulteriormente superata dai comuni.

Analogo ragionamento si è seguito per la tassazione del consumo di energia elettrica per

illuminazione, di cui all'articolo 9. La tariffa che prima della guerra era in media di lire 0,172 andando da lire 0,12 a lire 0,25 per Kwo. (dal 1943 indistintamente 0,25 per Kwo.) è stabilita ora in lire 0,45 per Kwo. pari a meno del doppio. Si è aumentato, invece, nello stesso intervallo di tempo l'imposta erariale passando da lire 0,40 per Kwo. nell'anteguerra a lire 1 dopo l'ottobre 1948. L'onere globale è così aumentato da 0,57 nell'anteguerra a 4,45 lire attualmente con un aumento di circa 7-8 volte. L'aumento proposto dell'imposta comunale da 0,45 lire a 10 lire per Kwo. adegua l'onere globale al mutato valore della moneta spostando la tassazione dallo Stato ai comuni. I comuni non possono naturalmente venire autorizzati ad eccedere il limite massimo fissato dalla legge.

Non solo, ma per il 1950, i comuni potranno procedere ad aumenti più moderati dell'imposta rispetto a quella prevista dal progetto ove particolari situazioni locali lo consigliassero. Si pensa in tal modo di rendere più graduale il passaggio alla maggiore aliquota.

Confermando, inoltre, in via permanente, il trattamento di favore che agli effetti dell'imposta erariale l'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, prevede per particolari utenze fornite a cottimo o di uso agricolo, l'articolo 3 dello schema consente ai Comuni di determinare le aliquote della propria imposta in misura inferiore alla normale anche nel caso che si tratti di comuni che abbiano superato il primo limite delle sovrimposte fondiarie. In tal modo si è voluto venire incontro alle necessità dei contribuenti minori.

L'articolo 6 rivaluta, in via di massima, a quaranta volte il livello del 1931 talune imposte minori (domestici, pianoforti, ecc.).

Per consentire una più pronta riscossione delle imposte di accertamento diretto da parte dei comuni specie per quanto riguarda i redditi contestati, si propone di attribuire maggiori facoltà agli enti impositori circa l'iscrizione provvisoria a ruolo (articolo 21). Tale norma si rende indispensabile per impedire ritardi nelle riscossioni delle varie imposte che possono riuscire di grave pregiudizio ai comuni. Il giusto interesse del contribuente si ritiene sufficientemente tutelato dal fatto che l'iscrizione provvisoria è limitata alla parte non

contestata o per la parte contestata l'intervento della decisione di prima istanza, limitata ai due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

L'articolo 9 prevede inoltre un modesto adeguamento nell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, riscossa in abbonamento obbligatorio per le riparazioni straordinarie.

La maggiore stabilità dei prezzi consente di abbandonare l'attuale sistema di revisione semestrale per il calcolo delle imposte di consumo basato sul valore del genere tassato per sostituirlo con la revisione annuale. In tal modo si semplifica il lavoro degli uffici e si dà al tributo un carattere di maggiore stabilità (art. 13).

Sul maggiore gettito delle imposte di consumo che deriverà ai comuni dall'applicazione della presente legge, seguendo una prassi costantemente osservata in occasione di eccezionali incrementi delle riscossioni dipendenti da provvedimenti legislativi di particolare ampiezza, si è ritenuto opportuno, con una disposizione di carattere inderogabile, di determinare l'aggio di riscossione spettante in ogni caso all'appaltatore in misura inferiore a quella prevista dall'articolo 86 del Testo Unico finanza locale; ma al contempo idonea a remunerare l'appaltatore del supplementare servizio. A tale fine risponde l'articolo 14 dello schema, mentre il successivo articolo 15 disciplina la stessa materia per le gestioni conferite ai consorzi di esercenti.

Con l'articolo 17 viene attribuita ai comuni la facoltà che in atto compete al Ministro delle finanze, di estendere il sistema di riscossione per abbonamento obbligatorio ad altri generi compresi nella tariffa generale in vigore.

Nel caso, poi, di istituzione di imposta sui generi non previsti nella detta tariffa, su richiesta dei comuni questi possono essere autorizzati a riscuotere l'imposta mediante abbonamento obbligatorio, rimanendo il sistema della tariffa il sistema normale.

Con lo stesso articolo 17 si è poi resa uniforme alla procedura relativa alla definizione delle controversie concernenti la determinazione del canone di abbonamento la procedura relativa alla imposizione dell'abbonamento obbligatorio a carattere particolare, attribuen-

done la competenza in primo grado alla Commissione comunale ed in secondo grado al Prefetto, e ciò a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 176 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

La modifica è stata suggerita dalla opportunità di eliminare l'inconveniente che per una stessa controversia le questioni attinenti alla imposizione dell'abbonamento a carattere particolare siano di competenza del Sindaco, del Prefetto e del Ministro, mentre quelle concernenti il merito siano di competenza della Commissione comunale e del Prefetto.

Da ultimo si è voluto perfezionare il procedimento contenzioso relativo all'abbonamento obbligatorio, ammettendo contro il provvedimento del Prefetto, che è definitivo per il merito, il rimedio del ricorso per motivi di legittimità.

Altro voto dei comuni che si propone accogliere è quello di cui all'articolo 18, in virtù

del quale le autorizzazioni per la tassazione dei generi fuori tariffa e l'istituzione del diritto sui generi di larga produzione locale potranno avere una validità di un biennio anziché di un anno solamente. Si consente in tal modo di evitare la perdita dovuta al ritardo nella percezione dell'imposta a causa del periodo di tempo necessario per l'approvazione ministeriale.

In dipendenza dell'aumento delle sanzioni pecunarie disposte col decreto legge 5 ottobre 1947, n. 1208, con l'articolo 19 dello schema si propone di adeguare la competenza del direttore degli uffici e del capo di ogni ufficio delle imposte di consumo a definire in via breve i contesti contravvenzionali.

Analogamente con l'articolo 20 si propone di elevare la misura oltre la quale le somme riscosse a titolo di pena pecuniaria sono devolute esclusivamente al comune.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è attribuita ai comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiari una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Sino all'attuazione del nuovo censimento la popolazione residente è quella calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica al 31 dicembre 1947.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti dal Ministro per le finanze d'intesa con quello del tesoro.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è abrogato l'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 1948, n. 261.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è attribuito ai comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni suddetti con i criteri e le modalità previste dal precedente articolo 1.

Sono da considerare comuni montani i comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima a quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella

legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 12.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

L'elenco dei comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione centuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

## Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è attribuita alle Province una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Province proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Sino all'attuazione del nuovo censimento la popolazione residente è quella calcolata dall'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre 1947.

Dall'ammontare previsto al primo comma sarà previamente detratto quanto occorre per ripianare i bilanci delle Province che non hanno potuto raggiungere il pareggio, pur avendo ecceduto il terzo limite della sovrimposta, ed applicato le supercontribuzioni autorizzate a norma dell'articolo 21 del decreto legge 26 marzo 1948, n. 261. Al ripiano provvederà la Commissione centrale per la finanza locale improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze di intesa con quello del tesoro.



## Art. 5.

La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alla legge 24 aprile 1941, n. 392 e 29 novembre 1941, n. 1405 è aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1° gennaio 1950.

A decorrere dal 1° luglio 1950 viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle forze di polizia.

## Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 l'articolo 29 del decreto legge 8 marzo 1945, n. 62, è abrogato e l'imposta di patente va applicata con le norme dell'articolo 166 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e nella misura ivi prevista aumentata quaranta volte.

Con la stessa decorrenza la misura delle tariffe previste negli articoli 132, 141, 144, 151, 157, 198 e 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aumentata a quaranta volte;

la misura della tariffa prevista nell'articolo 202 è aumentata a trenta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 16 e 18 del decreto legge 29 marzo 1947, n. 177, è raddoppiata.

## Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni applicate ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

## Art. 8.

Ai generi sui quali, in forza dell'articolo 20 del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, i comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo, sono aggiunti i seguenti, per i quali la tariffa massima è stabilita come appresso:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
I. Acquaviti naturali (grappa), acquaviti di vino ed altre (1):		
a) di gradazione non superiore a 55° . . . . .	E. N.	5.000
b) di gradazione superiore a 55° . . . . .	E. N.	8.000
II. <i>Liquori</i> (ivi compresa qualsiasi bevanda alcolica come tale considerata dalla legislazione sugli spiriti e le bevande gassate contenenti alcool) (1):		
a) di gradazione non superiore a 55° . . . . .	E. N.	8.000
b) di gradazione superiore a 55° . . . . .	E. N.	15.000
III. Alcool sottoposto a regime di imbottigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200 (1) . . . . .	E. N.	15.000
<i>Estratti od essenze</i> (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi . . . . .	25 % del valore	
<i>Acque gassate</i> - Acque minerali da tavola, naturali o artificiali	10 % del valore	
<i>Bevande gassate non alcoliche:</i>		
a) a base di succhi naturali di frutta . . . . .	10 % del valore	
b) altre . . . . .	25 % del valore	
<i>Sciroppi:</i>		
a) a base di succhi naturali di frutta . . . . .	10 % del valore	
b) altri . . . . .	25 % del valore	
<i>Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie</i> per preparare bevande non alcoliche . . . . .	25 % del valore	
<i>Polveri</i> per acque da tavola . . . . .	10 % del valore	

(1) L'imposta sulle acquaviti, sui liquori e sull'alcool non può in nessun caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondente quantità di vino.

## Art. 9.

Le tariffe massime delle imposte di consumo sulle bevande vinose stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, modifi-

cato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, quella sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione, e quella dell'abbonamento obbligatorio sui materiali per costruzioni edilizie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono modificate come segue:

BEVANDE.		Unità	Imposta
(ved. art. 96).		di misura	(in lire)
<i>Vino:</i>			
nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1)	. . . . .	hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1)	. . . . .	hl.	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1)	. . . . .	hl.	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti	. . . . .	hl.	1.500
<i>Vini spumanti in bottiglia</i>	. . . . .	<i>una</i>	100
COMBUSTIBILI.			
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	. . . . .	mc.	1,50
Energia elettrica per illuminazione	. . . . .	kwo	10,00

## MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE.

Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'articolo 1609 del Codice civile per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piane	. . . . .		1,50
--	-----------	--	------

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

## Art. 10.

I Comuni, nei casi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorchè ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dall'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, hanno la facoltà di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa di cui all'articolo 9 della presente legge.

Limitatamente all'anno 1950 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore alla massima anche in de-

roga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

## Art. 11.

L'imposta di consumo sui generi indicati all'articolo 8 si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (n. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma) del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

L'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso del citato articolo 35, non ricorre per il trasporto delle quantità isolate sino ad un litro per le bevande alcoliche e gli sciroppi,

sino a due litri per le acque gassate, le bevande gassate e le acque minerali, sino a cinquecento grammi per gli estratti, le essenze, le conserve e le polveri per preparare bevande alcoliche e non alcoliche.

#### Art. 12.

È tollerata la introduzione nel territorio del comune, senza pagamento di imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

bevande alcoliche e sciroppi sino a mezzo litro;

acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro;

estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcoliche e non alcoliche sino a duecento grammi.

#### Art. 13.

A modifica di quanto dispongono i comma 5° e 7° dell'articolo 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno.

#### Art. 14.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti articoli 8 e 9, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue L. 200.000		aggio del 2,50 %	
per le ulteriori riscossioni annue:			
da L.	200.000	a L.	500.000 . . . . . aggio del 2,00 %
» »	500.001	» »	1.000.000 . . . . . » » 1,50 %
» »	1.000.001	» »	2.000.000 . . . . . » » 1,00 %
» »	2.000.001	» »	5.000.000 . . . . . » » 0,50 %
» »	5.000.001	» »	10.000.000 . . . . . » » 0,30 %
» »	10.000.001	» »	20.000.000 . . . . . » » 0,20 %
oltre	20.000.000		. . . . . » » 0,10 %

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alla medesima scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

La disposizione del presente articolo si osserva inderogabilmente ancorchè nei contratti di appalto sia stata convenuta l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, ed anche se siano state convenute pattuizioni diverse.

#### Art. 15.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti arti-

coli 8 e 9. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il Consorzio è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1936, n. 100, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, una quota provvisoria in relazione al presumibile maggior provento.

#### Art. 16.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento deri-

vante dall'applicazione della presente legge, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

#### Art. 17.

L'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 è sostituito dal seguente:

« L'abbonamento è obbligatorio per la riscossione delle imposte sui dolciuani, cacao, cioccolato, profumeria, saponi fini e pellicce-rie nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento.

« Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione dell'imposta di consumo applicabile ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è effettuata a tariffa. Il Comune nella delibera di istituzione può proporre per singoli generi la riscossione con abbonamento obbligatorio.

« La riscossione con abbonamento obbligatorio è applicabile da parte dell'amministrazione delle imposte di consumo nei casi indicati nell'articolo 176 dal regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

« Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'articolo 275.

« Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione al Prefetto ed avverso le decisioni di questa è ammesso, per soli motivi di legittimità, ricorso, entro lo stesso termine, al Ministro delle finanze ».

#### Art. 18.

L'autorizzazione per la istituzione dell'imposta di consumo sui generi non previsti dalla vigente tariffa e del diritto su generi di larga produzione locale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 177, pu ò essere concessa per la durata di due anni a decorrere dalla data del relativo decreto.

#### Art. 19.

All'articolo 66 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Per la definizione in via breve è competente il Direttore degli uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a lire 5.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a lire 500 ».

#### Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire 100.000, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del comune ».

#### Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 286 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale e rispettivamente la Deputazione provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'articolo 276, nonchè le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277.

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la de-

cisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione».

#### Art. 22.

In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un comune ad un altro, il comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

A richiesta del comune di nuova residenza deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

Il Segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo.

#### Art. 23.

L'articolo 289 del testo unico 14 settembre 1931 n. 1175, è sostituito dal seguente:

*(Controversie circa la spettanza dei tributi).*

« Il contribuente, al quale sia notificato, da parte di più comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa od al Ministero delle finanze, secondo che i comuni appartengono alla stessa o a diverse provincie.

« La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

« Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonchè i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai comuni interessati che possono

controdedurre non oltre sessanta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso ai termini degli articoli 277 e 281

« Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del comune riconosciuto titolare del tributo medesimo.

« Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali ».

#### Art. 24.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

#### Art. 25.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dal presente provvedimento si fa luogo con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate rocate dalla legge . . . . . (secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1949-50).

I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.